

Legge regionale 03 aprile 2003 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2025

Testo unico in materia di sport.

Art. 22

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Il presente articolo ha efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2004, come previsto dall'art. 34.

2 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.